

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1860

— 90 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Comunicazione di varie domande di congedo — Presentazione di un progetto di legge per stabilire nuove linee telegrafiche — Discussioni del progetto di legge per l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana, con modificazioni ed aggiunte introdotte dall'ufficio centrale ed accettate dal Ministero — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 1, combattuto dai senatori Cambray-Digny relatore e Notta, e dal ministro di agricoltura e commercio — Ritiro dell'emendamento del senatore Plezza — Osservazioni dei senatori Casati e Di Collobiano, del ministro d'agricoltura e commercio, dei senatori Plezza, Casati e Martingengo — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni del senatore Giulini appoggiate dal senatore Plezza e combattute dai senatori Cambray-Digny e Notta — Proposta del senatore Ponza di San Martino sostenuta dal senatore Plezza ed oppugnata dai senatori De Gori, Galvagno e Cambray-Digny — Approvazione dell'articolo 3 e dell'intero progetto — Interpellanza del senatore Cadorna — Risposta e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia Cassinis riguardo agli intendimenti del Ministero nelle materie ecclesiastiche.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri d'agricoltura e commercio, dei lavori pubblici, e più tardi interviene eziandio il ministro di grazia e giustizia.)

ATTI DIVERSI

CIRIACIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2946. Ventinove cittadini di Cagliari;

2947. Trentatré altri cittadini di Cagliari.

Petizioni identiche a quella distinta col n° 2944, relativa alla legge concernente la conservazione dell'Università di Sassari.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di alcune lettere che sono venute alla Presidenza, colle quali i senatori Marzucchi, Varano e Belgioioso per urgenti affari di famiglia e di servizio chiedono un congedo, il primo di 10, il secondo di 20 e l'ultimo di 6 giorni.

Chi intende accordare i chiesti congedi, si alzi.

(Sono accordati.)

PROGETTO DI LEGGE PER STABILIRE NUOVE LINEE TELEGRAFICHE.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. Di concerto col ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge inteso a stabilire nuove stazioni e nuove linee telegrafiche. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 206.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione del progetto di legge da lui enunciato, il quale sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLE GUARDIE DI SICUREZZA PUBBLICA IN TOSCANA.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno verrebbe l'interpellanza del senatore Cadorna al ministro di grazia e giustizia, il quale in questo momento è trattenuto nell'altra Camera; quindi, se il Senato consente, io invertirò l'ordine del giorno, e porrò invece in discussione il progetto di legge per l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 142, 143.) Esso è così concepito:

« Art. 1. Saranno stabilite nella provincia della Toscana guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento, e colle attribuzioni, e coi doveri sanciti dalle disposizioni vigenti nelle antiche provincie.

« Art. 2. A questo fine saranno in Toscana pubblicati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 134, 135, 146, 147 della legge 18 novembre 1859, n° 3720, e la tabella n° 2 annessa alla stessa legge. »

L'ufficio centrale ha sostituito a quel progetto il seguente:

« Art. 1. Sarà estesa alla Toscana la istituzione delle guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche provincie del regno.

« Art. 2. Le guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

« Art. 3. Si provvederà con decreti reali a quanto si ravviserà necessario per l'esatta applicazione dei due articoli precedenti.

CORSI, ministro d'agricoltura e commercio. Nell'interesse del mio collega il ministro dell'interno dichiaro di accettare le modificazioni che sono state proposte dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Giacchè il ministro dichiara di accettare le modificazioni fatte al progetto ministeriale dall'ufficio centrale io ne porrò in discussione gli articoli, dando nuovamente lettura dell'articolo 1. (*Vedi sopra*)

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Plezza.

PLEZZA. Propongo che in quest'articolo dopo le parole *sarà estesa*, si aggiunga *provvisoriamente alla Toscana l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza*.

I motivi di quest'aggiunta sono, che la legge di pubblica sicurezza, la quale si tratta d'estendere alla Toscana, è per se stessa di natura provvisoria, stantechè è una delle leggi state fatte durante i pieni poteri, che i ministri stessi che le facevano hanno dichiarato che non erano che provvisorie, e soggette all'approvazione del Parlamento, il quale non ha ancora potuto occuparsene.

Trattandosi di una legge per se stessa provvisoria, non mi pare che sia conveniente fare nascere da questa degli effetti che non sono provvisorii. Se si nominano ora definitivamente tante guardie di pubblica sicurezza, quando avvenga che si faccia radicale cambiamento nella legge, bisognerà che queste guardie di pubblica sicurezza, nominate ora, siano collocate in modo conveniente dal Governo, perchè dopo che un impiegato ha avuto un impiego definitivo, non è conveniente che il Governo per cambiamento di legge lo abbandoni.

Quando invece sia fatta l'aggiunta che io propongo a quest'articolo della parola *provvisoriamente*, ne viene la conseguenza che anche le nomine che si fanno in forza di questa legge, siano provvisorie, e allora non ne nasce, nell'impiegato nominato, un diritto assoluto ad essere conservato in impiego, ciò che potrebbe essere un grande incaglio nell'occasione della revisione della legge di pubblica sicurezza.

Io credo che la legge di pubblica sicurezza che è stata fatta nel 13 novembre 1859 pecchi nel suo concetto. Essa mette tutto l'ordinamento della polizia dipendente direttamente dal Governo, cosa che io reputo sconveniente, perchè io credo che la polizia ordinaria (non la politica), e massimamente la rurale, non si può fare bene che dalle provincie e dai comuni che vi sono direttamente interessati; e non si farà mai bene quando

il ministro che risiede nella capitale, che è occupatissimo di altri affari molteplici, ed è troppo lontano dal luogo per veder bene i dettagli delle cose, debba egli stesso dirigere tutti gli uffici di sicurezza pubblica fino alle estreme provincie dello Stato.

Se questo cambiamento venisse ad adottarsi nella legge organica, se cioè la sicurezza pubblica pei delitti ordinari venisse ad affidarsi alle provincie ed ai comuni, ognun vede che inconveniente grande sarebbe d'avere un gran numero d'impiegati governativi e non sapere che farne; perciò credo sia bene d'avvertire fin d'ora che l'impiego non è che provvisorio come la legge non è che provvisoria; e per conseguenza non avranno diritto i nominati ad altri impieghi, e propongo che si dica:

« Sarà estesa alla Toscana provvisoriamente l'istituzione di guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche provincie del regno. »

CAMBRAY-DIGNY, relatore. Ho domandato la parola per fare qualche osservazione contro la emenda proposta dal senatore Plezza; debbo prima di tutto rettificare un'espressione che mi sembra d'aver inteso nel suo discorso, che cioè si voglia estendere la legge di sicurezza pubblica anche alla Toscana.

La proposta di legge tende ad introdurre solamente le guardie di sicurezza pubblica, ma non l'intera legge che regge questa materia nelle antiche provincie del regno.

Ciò premesso, il dire che queste guardie si stabiliscono provvisoriamente, mi pare superfluo, in quanto che tutto è provvisorio attualmente in Toscana, e tutto vi si fa per andare avanti temporariamente e colla veduta che all'epoca del complessivo riordinamento del regno tutto ciò che esiste adesso sarà riformato secondo quello che deciderà il Parlamento.

Finalmente all'ultima ragione addotta dall'onorevole Plezza in appoggio del suo emendamento, io avrei da fare le seguenti obiezioni.

Egli vorrebbe che gli impiegati o guardie fossero presi provvisoriamente, e non potessero avere diritto ad essere conservati, quando l'istituzione non rimanesse. Ma gli impiegati provvisori, incerti del loro avvenire, probabilmente trascureranno il loro dovere; e gli interessi importanti affidati alla vigilanza delle guardie di sicurezza pubblica ne soffriranno assai; nè i doveri che loro incombono saranno soddisfatti debitamente quando abbiano essi in certo modo la certezza di perdere presto o tardi il loro collocamento.

Per queste ragioni l'ufficio centrale non sarebbe disposto ad accettare l'emendamento del senatore Plezza.

NOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è accordata al senatore Notta.

NOTTA. Io mi permetterò ancora di aggiungere alcune parole a quelle che vennero testè dette dal mio collega nell'ufficio centrale in risposta a quanto ebbe ad osservare il senatore Plezza.

Non mi fermerò sulla prima parte delle sue osserva-

zioni, giacchè, come si ebbe a dire, estendendo l'istituzione delle guardie di sicurezza pubblica alla Toscana non ne viene che con ciò si voglia estendere la legge di pubblica sicurezza. Anzi se il senatore Piazza avrà avuta la compiacenza di leggere la relazione che è promessa a questo progetto di legge, vedrà che sono fatte espresse riserve, esplicite dichiarazioni per parte dell'ufficio centrale, dalle quali consta che appunto si ebbe cura di procurarsi l'affidamento dallo stesso ministro dell'interno, che, quanto prima lo consentiranno le circostanze, verrà proposto un progetto di legge di pubblica sicurezza, il quale possa adattarsi a tutte e singole le provincie del nuovo regno. Da ciò ne viene che dalla relazione stessa è già escluso il dubbio che l'onorevole Piazza moveva nella prima parte del suo discorso. Mi fermerò adunque soltanto sulla seconda parte del medesimo, su quella cioè che è relativa agli agenti, e più specialmente alle guardie di pubblica sicurezza, le quali dovrebbero avere nel testo della legge stessa un diffidamento che il loro impiego è soltanto provvisorio.

Io prego il senatore Piazza di volere esaminare il regolamento che regge questo corpo, e vedrà che in esso vi sono, fra le altre, le seguenti disposizioni: che cioè gli individui che si prendono per guardie di sicurezza pubblica devono fare un tirocinio di tre mesi onde vedere se, e nella loro moralità, e nella loro capacità, e nella loro attività, siano veramente abili ad adempiere alle incombenze di tale loro incarico; che dopo questo tirocinio di tre mesi debbono prendere un ingaggiamento per sei anni.

Il senatore Piazza ben comprende che in un corpo che ha una divisa militare, che deve subire in conseguenza certe regole disciplinari, senza le quali non si potrebbe mantenere in assetto e renderlo efficace al servizio che deve prestare, è necessario che vi siano certi vincoli per gli individui che lo compongono, che abbiano un carattere di stabilità, di durata sufficiente a rendere possibile una disciplina e per essa ad un ingaggiamento.

Come vuole egli adunque che si metta nella stessa legge una disposizione, totalmente opposta allo scopo di questo corpo, come sarebbe quella di diffidare le guardie che la loro qualità è provvisoria, che non hanno vincolo permanente, che non sono in alcun modo legate dal proprio ingaggiamento a quell'obbedienza che è necessaria per rendere rispettabile, per rendere forte un corpo?

Come egli vede, questa sua intenzione sarebbe contraria allo spirito della legge medesima. Quindi io credo che per tutte queste considerazioni si debba mantenere l'articolo 1 si e come venne proposto dalla Commissione.

COSMI, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro di agricoltura e commercio.

COSMI, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole relatore ed il senatore Notta mi hanno già prevenuto nella maggior parte delle osservazioni sull'emen-

damento proposto dall'onorevole Piazza. Ad ogni modo, per dileguare i dubbi i quali mossero l'onorevole senatore a proporre il suo emendamento, aggiungerò ancora due osservazioni.

Il senatore Piazza dubita che ove venga riformata la legge di polizia, le guardie di pubblica sicurezza istituite in Toscana sovrabbondino di numero, e che perciò lo Stato rimanga aggravato dai loro appuntamenti; e vorrebbe quindi che l'ufficio delle guardie di pubblica sicurezza fosse dichiarato provvisorio, all'effetto di poterle rinviare senza onorari, allorchando la condizione della pubblica sicurezza fosse tale da esigerne un numero minore.

A questo dubbio possibile ricorrono due considerazioni.

In primo luogo non è possibile che in Toscana si istituiscano guardie di pubblica sicurezza in grandissimo numero, essendosi già provveduto ad una delle occorrenze, alla quale avvertiva lo stesso senatore Piazza. La polizia rurale in gran parte è affidata a guardie speciali dipendenti dai municipi, onde cotesta parte non potrà essere attribuita alle guardie di pubblica sicurezza; quindi grandissimo risparmio di personale.

Di più in massima parte la polizia municipale ed interna delle città è affidata a guardie di pubblica sicurezza, che esistono di già nelle città principali del regno. Sicchè anche per questa ragione il numero delle guardie di pubblica sicurezza da nominarsi non può essere molto esteso.

Oltre a questa osservazione di fatto, mi piace anche di ricordare all'onorevole senatore che, secondo le disposizioni vigenti nelle antiche provincie del regno, il posto di guardia di pubblica sicurezza è un gradino per giungere al posto di gendarme, quindi se soverchiasse, per una riforma che avvenisse, il numero delle guardie di sicurezza, avrebbero queste sempre un avanzamento, e non resterebbero con molta probabilità a carico dello Stato.

Queste osservazioni, spero, persuaderanno l'onorevole senatore della superfluità dell'emendamento, e probabilmente lo indurranno a ritirarlo.

Piazza. Io non insisto per l'emendamento che ho proposto per le ragioni che ho sentito, e principalmente perchè avendo udito dall'onorevole ministro che le guardie da nominarsi saranno poche e che quelle poche potranno trovare un impiego utile senza aggravio dello Stato, anche quando fosse cambiata radicalmente la legge attuale di pubblica sicurezza. Non credo di dover insistere, tanto più che io credevo già prima che l'affidamento di questi impiegati non fosse un vero affidamento che desse loro diritto (diritto assoluto non c'è mai), ma che non desse loro una apparenza di diritto, cioè non obbligasse neppure in via di equità il Governo, giacchè si sa che le leggi pubblicate nel tempo dei pieni poteri erano fatte con una dichiarazione formale, che non erano che provvisorie.

CASATI. Domando la parola.

Piazza. Per questa legge, anche nella relazione che

vi è preposta, si dichiara che essa è provvisoria, come ha detto l'onorevole Digny, e come pure disse l'onorevole Notta, ed è perchè siamo d'accordo che tale sia la sua natura che io reputo necessario qualificarla tale anche nel testo della medesima, affinchè sia a tutti noto che noi diciamo apertamente, nè più nè meno di ciò che è. Lo ripeto, credeva che di questo dovesse risaltare nel testo della legge, perchè mi pare che quando si fa una legge provvisoria, bisogna dichiararlo, onde nessuno possa poi dire di essere stato ingannato. Sentendo però che ad ogni modo si potrà sempre per gl'impiegati provvedere senza aggravio maggiore per lo Stato, consento a ritirare la mia proposta.

CASATI. Ho domandato la parola per rettificare una asserzione del mio onorevole collega ed amico il senatore Plezza, che cioè i ministri del Re durante l'epoca dei pieni poteri avessero dichiarato essi stessi preventivamente che le leggi da loro presentate alla sanzione reale fossero leggi provvisorie. Contro questa dichiarazione, così apertamente formolata, io credo bene di dovermi opporre perchè essa infirmerebbe il principio stesso dei pieni poteri.

Se il Re era investito dei pieni poteri, della dittatura in quell'epoca, e se i consiglieri della Corona presentavano leggi colla perfetta forma di legge e non di disposizioni temporanee, queste non possono essere considerate se non come leggi rivestite di tutte le forme legali, epperò da considerarsi come leggi.

Che poi cessati i pieni poteri, il potere esecutivo in nome del Re presenti al Parlamento delle altre leggi in sostituzione di quelle emanate al tempo dei pieni poteri, osserverò che questo avviene ogni qual volta si fa una legge in sostituzione di un'altra già esistente.

Ma l'idea del senatore Plezza che le leggi in questione fossero leggi provvisorie, nè potessero avere il loro valore se non dopo aver ottenuto la sanzione del Parlamento, distruggerebbe affatto l'idea dei pieni poteri di cui era investita in quell'epoca S. M.

DE COLLOMIANO. Se ho ben inteso le parole dette testè dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, mi pare che egli parlando poco fa delle guardie di pubblica sicurezza abbia detto che quel loro grado era come un gradino per essere poi ammessi a far parte della gendarmeria.

Io credo che in questa sua asserzione l'onorevole ministro non abbia, se, ripeto, ho ben inteso, tenuto conto abbastanza dei regolamenti che non so se in Toscana, ma certo in Piemonte, reggono l'ammissione nel nostro corpo reale dei carabinieri. In questi regolamenti è anzi escluso ogni passaggio delle guardie di pubblica sicurezza al corpo dei carabinieri, quantunque i vantaggi potessero per avventura essere minori. Ma sebbene questa differenza di paga fosse a svantaggio dei carabinieri, un carabiniere l'avrebbe a male se questo passaggio fosse ammesso.

Ciò è quanto intendeva di esporre per rettificare l'osservazione dell'onorevole ministro, qualora egli si sia veramente espresso in questo senso.

CONSI, ministro di agricoltura e commercio. Posso forse avere equivocato relativamente al passaggio delle guardie di sicurezza pubblica al posto di carabinieri, secondo il disposto dei regolamenti sardi.

Resta però sempre fermo che le dette guardie non possono essere in gran numero per le altre ragioni che ho poco fa esposte. Per cui ancorchè il futuro riordinamento di questo servizio dovesse portare la restrizione di questo corpo, non per questo si avrebbero da operare grandi variazioni in Toscana.

PLEZZA. Ho domandato la parola per rispondere all'onorevole Casati, che se io non sono in errore quando è stata pubblicata la legge dell'ordinamento provinciale e comunale nella relazione fatta al Re dal presidente del Consiglio, ministro Rattazzi, si dice apertamente che da alcuni si era dubitato che i pieni poteri che per lo scopo della guerra erano stati conferiti al Governo del Re, non si estendessero sino al punto di poter fare altre leggi che quelle necessarie alla guerra; e dopo di avere cercato di provare che tutte le altre leggi che si facevano erano conseguenze della posizione creata dalla guerra, si aggiunge che tutte queste leggi che si facevano nell'urgenza del momento sarebbero poi rivedute a tempo debito e rettificate dal Parlamento, dal che ne viene la conseguenza che esse tutte altro non sono che leggi provvisorie.

CASATI. Farò un'osservazione. Dovendo fare delle leggi in quell'epoca era necessario che dalla bocca dei ministri, che presentavano ciascuno alla sanzione del Re una legge, vi fosse un'espressione la quale facesse sentire di non crederci da tanto da formulare una legge perfetta. Quest'espressione di un delicato dovere, direi, in faccia alla nazione, non è una deroga al valore della legge; quello che il mio collega per la legge dell'amministrazione pubblica ha detto nelle ultime parole della relazione a S. M. alle quali fa allusione il senatore Plezza, dissi anch'io presso a poco nella chiusura delle mie relazioni. Soggiunsi che quella legge sulla pubblica istruzione aveva ancora lacune a riempirsi, e che sperava che chi venisse dopo di me potesse essere più fortunato, mentre il Parlamento che si sarebbe raccolto avrebbe rimediato a quelle imperfezioni che io stesso riconosceva nella legge. Ciò diceva anche a mia giustificazione per quello che mi era stato impedito di fare: ma questa non è una dichiarazione che la legge sia provvisoria, è una legge che si confessa potere essere migliorata; tutte le leggi sono soggette alle medesime condizioni.

MARTINENGO. Domando la parola per ringraziare il senatore Plezza di avere ritirato il suo emendamento, ed in pari tempo per prendere atto delle parole del ministro, le quali verrebbero a confermare pienamente quanto l'ufficio centrale avrebbe esposto, sulla necessità di estendere pur anco le disposizioni relative alla polizia rurale, vigenti in Toscana, alla Lombardia, bisogno questo sentito e dimostrato anche in un'altra relazione, fattasi in ordine all'approvazione di maggiori spese per le guardie di pubblica sicurezza.

Quindi, ripeto, prendo atto di questa dichiarazione, e conserverò memoria delle parole del signor ministro ed avrolle come una certa assicurazione che verrà dato atto alla medesima quanto prima.

COMI, ministro d'agricoltura e commercio. Come ministro dell'agricoltura risponderò volentieri all'onorevole interpellante che in Toscana alcuni comuni hanno delle guardie campestri; sventuratamente non ne viene la conseguenza che le proprietà territoriali siano bene custodite:

Credo che in tutte le antiche provincie del regno si desideri unanimemente di vedere organizzato un sistema di guardie campestri che tutelino veramente le proprietà. Io mi propongo di fare gli studi relativi e di presentare un relativo progetto alla futura Sessione del Parlamento.

Se si chiedesse l'estensione delle guardie come sono oggi in Toscana alle altre provincie del regno, non si renderebbe loro un buon servizio, perchè non hanno fatto abbastanza buona prova.

Quindi bisognerà che il sistema sia studiato di nuovo, sia studiato intieramente secondo le diverse località, secondo i bisogni e le consuetudini delle provincie diverse, sia sottoposto al Parlamento per la relativa sanzione; e questo, ripeto, è quello che mi propongo di fare nelle vacanze, perchè credo che sia una necessità sentita da tutti l'istituzione delle guardie campestri.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l'articolo 1. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 2. (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 3. (*Vedi sopra*)

La parola spetta al senatore Giulini.

GIULINI. L'osservazione che io volevo fare è che in origine il Ministero non aveva domandata la latitudine che gli viene concessa con quest'articolo. L'ufficio centrale ha invertita tutta la legge; io sono ben lontano dal negare il mio voto a questo schema così rinnovato; ma tuttavia piacemi domandare se non si sarebbe potuto specificare un poco più il concetto della legge; poichè se si tratta di materie che devono essere rese attuabili per decreto regio, ordinariamente non occorre che ciò venga dichiarato nel progetto; laddove se sono materie di ordine preciso legislativo, vi si dovrebbero specificare.

In questi tempi si abbonda molto nel dare pieni poteri. Noi li abbiamo dati per la legge del reclutamento militare, onde mettere in consonanza, ossia fare in modo che cospirassero alla rapida esecuzione della legge tutti i regolamenti che potevano esistere nelle varie località. Ma si trattava di cosa urgente; si trattava di applicare tale legge ad un paese ove vigono differenti legislazioni, e ove sono leggi non scritte, che hanno profonde radici nelle consuetudini. Quindi era

naturale che dovendosi ciò eseguire rapidamente si concedesse una latitudine di poteri. Ma qui si tratta di un paese solo, dell'applicazione di una istituzione, cioè della legge di sicurezza pubblica piemontese. Sarebbe dunque stato desiderabile, ripeto, che meglio si fosse precisato il concetto della legge e che il Parlamento avesse eseguito da sé la propria parte.

CAMBRAY-DIGNY, relatore. Ripeterò la rettificazione che ho fatto testè replicando alle osservazioni dell'onorevole Piazza. Non è la legge sulla pubblica sicurezza che si tratta d'introdurre in Toscana, ma unicamente il regolamento delle guardie di pubblica sicurezza. Cotesto regolamento però richiama alcuni articoli della legge del 13 novembre 1859, i quali non sono d'accordo colla legislazione attualmente in vigore in Toscana; legislazione che per necessità bisognava mantenere, altrimenti si sarebbe stati astretti ad estendere la riforma a molti rami di pubblico servizio, e questo sarebbe stato impossibile nell'attuale Sessione. Occorreva dunque provvedere al modo di mettere d'accordo il vecchio e il nuovo. D'altronde quando si vuole introdurre una istituzione nuova in un paese in cui vige un sistema di istituzione totalmente diverso, necessariamente si debbono incontrare ad ogni passo difficoltà gravi. Nel nostro caso l'ufficio centrale ha creduto di non potere prevedere una ad una queste difficoltà; quindi è che esso ha stimato opportuno di proporre che la facoltà occorrente a rimuoverle fosse concessa al Governo. Ma questa facoltà si limita puramente a quei semplici provvedimenti che possono essere necessari, sia per aggiungere articoli al regolamento delle guardie di pubblica sicurezza, sia per correggere qualche disposizione delle leggi vigenti in Toscana, in modo che il tutto possa funzionare regolarmente.

Tale è l'unica autorità straordinaria che l'ufficio centrale intese di dare al Governo; autorità che a me pare non possa assolutamente essere qualificata col nome di pieni poteri.

Piazza. Parmi che non trattandosi di introdurre in Toscana la legge di sicurezza pubblica, ma solamente le guardie, gli articoli della legge che ne riguardano le attribuzioni sono tanto pochi, che si poteva benissimo farne uno studio preventivo; nè era necessario percorrere tutto il Codice di leggi toscane per trovare in che cosa quelle attribuzioni potessero o dovessero essere variate.

GIULINI. Se veramente la cosa è urgente, come pare, massimamente che la presente Sessione legislativa sta per volgere al suo termine, e se ancora è da provvedere a cosa tanto necessaria, quale è la sicurezza pubblica, io non insisterò più oltre nella mia osservazione.

Nondimeno sono contento di avere chiamato l'attenzione del Senato sopra questa circostanza, che ad ogni momento si ripete, di domandare al potere esecutivo maggiori facoltà di quelle che ordinariamente gli competono; perchè, come ben osservava l'onorevole Piazza, almeno col tempo esso cerchi nelle proprie attribuzioni

di far in modo che non abbia più a rinnovarsi il bisogno di queste facoltà maggiori.

NOTTA. Procurerò di dire in poche parole i motivi che devono anche persuadere il Senato a mantenere questa disposizione dell'articolo 8.

Vede il Senato che la Commissione ha dovuto surrogare all'articolo 2 del progetto del Ministero questo terzo articolo nel quale si è tenuta quella forma generica, che si sarebbe cioè « provveduto con decreto reale a quanto si ravvisasse necessario all'esatta applicazione dei due precedenti articoli. » Ora i motivi che indussero la Commissione alla surrogazione degli articoli, e quello specialmente del terzo articolo, sono appunto quelli stessi che vuole invocare il senatore Plezza per ottenere l'ammissione della sua proposta. La Commissione era nella impossibilità nello stato attuale delle leggi di sicurezza o polizia in Toscana di prevedere tutti i casi contingibili del servizio di queste guardie in Toscana, nè poteva perciò in ogni caso designarne i doveri e le loro attribuzioni.

Bisogna tenere conto che non si può avere un termine di paragone della legge di pubblica sicurezza del nostro paese con un paese in cui vi sono, come già si notò, altre leggi di pubblica sicurezza. Nè possono perciò darsi per quel paese le attribuzioni stesse in questo nostro paese assegnate alle guardie.

Quindi in mezzo alle difficoltà somme, per non dire impossibilità di prevedere tutti i casi contingibili di servizio e di designarli, ed alla difficoltà ancora per non dire impossibilità di riconoscere se coll'indicazione di speciali articoli di legge, come venne per esempio fatto dal ministro coll'indicare gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 134, 135, 146, 147 della legge 13 novembre 1859, numero 3720, non si lasciava qualche lacuna nel provvedere alle esigenze di questo servizio nell'interesse della pubblica sicurezza, si adottò una forma di articolo che per la generalità dei suoi termini comprendesse ogni possibile contingenza, con fare facoltà al Governo di assegnare come ne sarà il caso alle guardie tutte quelle incombenze che saranno necessarie per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza colà in vigore.

Del resto poi questa taccia, che si faciliti ad accordare una facoltà di pieni poteri al Ministero, riprovevole tanto più in quanto che non sarebbe stata dal Ministero domandata, parmi non possa reggere dal momento che i termini dell'articolo 8 sono così precisi e limitati alle disposizioni dei due articoli precedenti, da escludere ogni pericolo sotto qualsivoglia riguardo di pieni poteri; tanto più che non si avrebbe di mira colla presente legge che lo scopo di estendere ad altre provincie l'organamento delle guardie di pubblica sicurezza quale trovai in vigore nelle antiche provincie.

Per queste ragioni penso si possa adottare l'articolo 8 proposto dall'ufficio centrale.

DI SAN MARTINO. Parvomi scorgere dalle osservazioni svolte dall'onorevole preopinante, che un dubbio assalga la sua mente, di non credere cioè conveniente

che la legge affidi al Governo del Re poteri che eccedano la sfera del semplice regolamento. Ora quale può essere questa sfera del regolamento? È certamente quella sola e semplice d'illustrare in certo modo ed applicare la legge pubblicata: in ciò consiste il regolamento.

Trattandosi ora d'introdurre in Toscana un'istituzione affatto nuova in certe parti, cioè nella parte che concerne l'organamento dell'istituzione, le attribuzioni che le si vogliono dare, egli è evidente che s'introduce in Toscana una legislazione affatto nuova, epperò deve esservi introdotta per legge piuttosto che per regolamento.

Diversa cosa è l'attribuzione pratica di questo corpo. Esso va in Toscana per applicarvi le leggi toscane, epperò in questa seconda parte il Governo farà un regolamento il quale chiamerà l'attenzione di queste guardie sui singoli articoli delle leggi penali di polizia toscana, e procurerà che per parte di queste guardie il servizio sia fatto con perfetta armonia colle leggi locali.

Da questa distinzione che ho fatto, parmi doversi dedurre la conseguenza che sarebbe veramente opportuno che nella parte organica del corpo, nella parte colla quale si tratta di stabilire le sue attribuzioni, la legge fosse più estesa. Nè oredo vi sia pericolo d'andare nel vago per trovare immediatamente il mezzo di determinarle: abbiamo il Codice di procedura penale il quale, al capo I, *Delle guardie campestri e degli agenti di pubblica sicurezza*, determina le condizioni in cui si trovano tutti i diversi agenti chiamati all'esecuzione della legge nel compimento del loro mandato.

Io credo che come ha fatto il Governo nel progetto di legge per la riorganizzazione del corpo dei carabinieri sottoposto al Senato, anche in questo delle guardie di pubblica sicurezza si sarebbe potuto includere nella legge tutte le disposizioni legislative rinviate per la provincia cui devono essere applicate, lasciando poi al regolamento di determinare il modo della loro applicazione. Per conseguenza io proporrei che s'includessero dopo l'articolo 2 tutte le varie disposizioni contemplabili dei Codici attualmente in vigore presso di noi.

Tali indicazioni sono indispensabili perchè costituiscono legalmente le attribuzioni degli atti che compiono questi agenti, ed introducendole per semplice regolamento si fa cosa in questa parte che eccede la sfera del regolamento.

Dunque, come il Senato vede, in quest'articolo si conferisce un'autorità a questi agenti, si determina il grado di quest'autorità non che le condizioni che devono essere osservate, perchè l'azione degli agenti sia perfetta: cose tutte che costituiscono la vera intelligenza della legge; cose tutte che non sarebbe assolutamente possibile che fossero fatte in un regolamento, fuorchè si venisse nell'intendimento d'accordare al Governo i poteri legislativi, poteri che superassero la sfera di un semplice regolamento.

Ora io dubito molto se quando le Camere sono

convocate sia conveniente che vengano fatte delegazioni di poteri di qualsiasi specie al Governo: dubito poi assolutamente che sia conveniente l'iniziativa di una delegazione di poteri al Governo, sì di questa specie che di un'altra, in quanto che l'origine della nostra natura più difficilmente ci consente di interpretare il voto del popolo, e di poter credere che avvisi opportuno di delegare tale facoltà al Governo.

DE' COMI. La costituzione legislativa di un corpo d'arma politica non può constare che di due parti, quella della sua organizzazione e quella delle sue attribuzioni.

All'organizzazione del corpo di pubblica sicurezza delle antiche provincie, che viene ad introdursi in Toscana, pare che sia sufficientemente e dettagliatamente provveduto dall'articolo 1 della proposta di legge che estende alla Toscana le guardie di sicurezza pubblica, tali e quali sono ordinate nelle antiche provincie dello Stato.

Alla seconda parte che riguarda le sue attribuzioni, cioè a dire la sfera d'azione sulla quale questo nuovo corpo, che si estende in Toscana, dovrà esercitare la sua influenza, è perfettamente provveduto dall'articolo 2, il quale dice e determina gli atti e le attribuzioni che dalle leggi di Toscana vengono alla forza politica imposti. Può, oltre all'organizzazione, il regolamento dirigere l'azione del corpo stesso a certi oggetti determinati, come può d'altro canto la legislazione di polizia toscana invocare la azione del corpo di polizia a certi altri determinati oggetti e fatti differenti da quelli che il regolamento costitutivo prevede.

A questo appunto è provveduto coll'articolo 3 proposto dalla Commissione, il quale, come ha già detto assai chiaramente un onorevole mio collega, dà facoltà al Governo di applicare l'azione del corpo di pubblica sicurezza a quelle circostanze e fatti che dal regolamento organico non sono contemplati e richiamarla a quelle altre operazioni che dal regolamento di polizia attualmente vigente in Toscana vengono sottoposte all'azione della pubblica sicurezza, e che dal regolamento che vige nelle antiche provincie non vengono contemplate.

In conseguenza pare a me che all'ordinamento costitutivo del corpo provvede l'articolo 1, ci provvede cioè una legge già sancita, una legge in attività, e quanto alle attribuzioni ci provvede l'articolo 2, una legge cioè che attualmente si conserva in tutta la sua integrità e si adotta in tutta la sua pienezza.

Ad armonizzare poi quelle attribuzioni che più specialmente dal regolamento organico vengono date, e le altre che dalla legge di polizia di Toscana vengono all'arma politica affidate, provvede nè più nè meno l'articolo 3, e non saprei vedere quale parte maggiore di legislazione fosse perciò con questo demandata quasi a piani poteri, che vengono temuti dagli onorevoli preopinanti, e che mai possono essere meno temibili che in questo caso, nel quale anche volendo usarne, ne mancherebbe completamente il subbietto.

FLETTA. Mi pare che l'articolo 3 provvede troppo per l'applicazione di questa legge, perchè quest'articolo non dà nessuna garanzia ai cittadini; ed infatti, quando il potere esecutivo volesse per esempio fare delle visite domiciliari della natura di quelle che la legge nostra non autorizza, le potrebbe con questa disposizione fare.

Mi pare quindi che sia necessario, come osservava benissimo l'onorevole Di San Martino, di precisare non solamente la costituzione del corpo, e le attribuzioni sue, ma anche il modo di adempiere al suo ufficio ed i limiti della sua azione, perchè del resto, ripeto, i cittadini restano, senza nessuna garanzia, abbandonati al potere esecutivo.

Io sono persuaso che esso non ne abuserà, ma sono anche persuaso che il potere legislativo deve agire in modo che al potere esecutivo non sia fatta facoltà di usare con troppa latitudine, e senza limiti determinati, l'azione sua; e penso in conseguenza che bisogna od aggiungere degli articoli che ne prescrivano la condotta come proponeva l'onorevole Di San Martino, o togliere l'articolo 3, perchè quando si tratta di oggetti che a termini delle leggi vigenti si possono già fare con decreti reali, non fa bisogno di dare di nuovo una facoltà che già spetta al Governo.

Quando si tratta invece di oggetti che eccedano le attribuzioni dei semplici decreti reali, allora non conviene che simili attribuzioni siano date al potere esecutivo se non in circostanze gravissime, e dopo verificati tutti i casi ed i modi in cui siano necessarie.

Io non ravviso nelle contingenze presenti nessuna di queste circostanze così gravi, che ci persuadano di dare pieni poteri in questa materia al potere esecutivo: non le ravviso perchè non posso immaginarmi un caso in cui sia necessario di dare pieni poteri per ottenere lo scopo di provvedere alla sicurezza pubblica; e non le ravviso, perchè se questo caso difficile ad immaginarsi si avverasse, è sempre aperta al Ministero la via di provvedere da sè in quel dato caso con una misura straordinaria, salvo poi a lui di chiedere la ratificazione del Parlamento al suo operato, senza che sia ora necessario di dargli in prevenzione la facoltà di fare con decreto reale tutto quello che crede, massime quando l'esperienza dimostra quanto il potere esecutivo sia di sua natura proclive ad interpretare latamente simili facoltà.

GALVAGNO. Domando la parola.

Pare a me che l'articolo 3 che stiamo discutendo non provveda in nessun caso oltre al necessario, e sia affatto innocente dei gravami che gli si vogliono apporre.

Io non vorrei che per timore di dare soverchio potere al Governo, noi venissimo ad impedire la sua azione. Questo timore non è mai abbastanza lodato; però guardiamoci bene dall'esagerarlo. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza in primo luogo ha d'uopo di un ordinamento, ed in secondo luogo ha d'uopo di sapere quale siano le attribuzioni sue. L'ordinamento a termini dell'articolo 1 non può essere diverso da quello che vige

nelle antiche provincie; dunque il potere esecutivo dando l'esistenza a questo corpo non potrà far altro che seguire per le guardie di pubblica sicurezza l'organizzazione che esiste nelle antiche provincie.

Devono le persone che fanno parte di questo corpo sapere quali siano le attribuzioni loro: lo dice l'articolo 2:

« Le guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana. »

Dunque il potere esecutivo non potrà dare a queste guardie di pubblica sicurezza altre attribuzioni che quelle le quali sono già emanate dal potere legislativo, e vigenti in Toscana per la pubblica sicurezza. Ora io vedo qui il Governo stretto fra le leggi delle antiche provincie per l'organizzazione del corpo, e fra le leggi della Toscana per le attribuzioni che deve avere questo corpo. Quindi non so dove si possa trovare che qui vi siano pieni poteri. Io vedo il Governo ristretto a questi limiti: leggi delle antiche provincie quanto all'organizzazione, leggi della Toscana quanto alla pubblica sicurezza.

Pertanto io credo che l'articolo 3 racchiuda perfettamente l'idea che si vuole esprimere, e che non concede nessun potere esorbitante al Governo.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

CAMBREY-DIGNY, relatore. Cedo la parola.

PLEZZA. Domando la parola per fare osservare che appunto perchè mancano in questi due articoli le garanzie necessarie si deve parlare ben chiaro nell'articolo 3. Se si trattasse di eseguire le leggi di una legislazione già messa in armonia collo Statuto, non vi sarebbe niente da opporre; si tratterebbe di regolamenti ordinari, e sarebbe forse anche superfluo inserire quest'articolo nella legge attuale; ma quando invece si dice nell'articolo 2 che dovranno le guardie curare la osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in Toscana, siete voi sicuri che le leggi ed i regolamenti di polizia in vigore in Toscana siano tutti d'accordo collo Statuto? Quelle leggi che sono contrarie allo Statuto è vero che sono abrogate implicitamente, ma voi verreste qui quasi a farle rivivere, poichè invece di dichiararle abrogate voi date forza alle leggi e regolamenti di polizia in Toscana con questa nuova legge.

Sicuramente voi non intendete di fare rivivere le leggi assolutamente contrarie allo Statuto e non lo potete; ma vi sono dei diritti sanciti dallo Statuto, ai quali a termini dello Statuto stesso si può far eccezione nei modi e nei casi dalle leggi previsti. Se le leggi toscane non contengono limiti di casi e modi, oltre i quali il Governo non possa agire, non distruggete voi con questa legge tutto intero un diritto sancito dallo Statuto? Per esempio, la inviolabilità del domicilio è un diritto a cui per legge si può fare delle eccezioni. Supponiamo che le leggi in Toscana non prescrivano, come è probabile, al potere esecutivo nessun limite, non

diano nessuna garanzia di modi su questo argomento; le guardie di sicurezza pubblica possono liberamente violare ogni giorno anche per frivoli motivi qualunque domicilio, e fare tutte quelle operazioni che le leggi di Toscana permettono, onde i cittadini toscani non hanno più, dopo questa legge, inviolabilità di domicilio.

Io dico che questo articolo è inutile se si tratta di applicare semplicemente delle leggi che sono già armonizzate collo Statuto, perchè allora al potere esecutivo compete già la facoltà di fare i regolamenti esecutivi delle leggi senza che faccia bisogno di dargli in questa legge un'autorità che ha già.

Se si concede così in modo vago e troppo lato con questo articolo 3 al Governo la facoltà di fare cambiamenti alle leggi, allora io dico che è nostro dovere provvedere perchè non si possa mettere mano alle disposizioni che servono di garanzia ai cittadini contro il potere esecutivo. Dico anzi che quelle garanzie devono essere assicurate ai cittadini toscani, i quali non devono essere abbandonati all'arbitrio del potere esecutivo.

CAMBREY-DIGNY, relatore. Aveva domandato la parola principalmente per dimostrare che quell'autorità che si vuol dare al Governo coll'articolo 3 è tutt'altra che quella conosciuta sotto il nome di pieni poteri; ma il senatore Galvagno mi ha prevenuto, e tanto efficacemente lo ha fatto che io non insisterò maggiormente in proposito.

Quanto alla ultima osservazione avanzata dal senatore Plezza che cioè la legislazione toscana potrebbe in qualche modo essere in contraddizione collo Statuto, mi permetterò di aggiungere che dopo la pubblicazione dello Statuto, la legislazione toscana in quelle parti che fossero in contraddizione con esso, sarebbe evidentemente abrogata; quindi mi pare inutile l'estendermi anche su questo particolare.

Concluderò pertanto avvertendo che le facoltà le quali vengono ad essere concesse al Governo, gli permetteranno unicamente, come è stato detto benissimo da un preopinante, di fare armonizzare la nuova istituzione coll'andamento attuale dell'amministrazione toscana.

PRESIDENTE. Non essendo proposto alcun emendamento pongo ai voti l'articolo 3. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Ora si passerà allo squittinio segreto sull'intera legge.

D'ADDA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	57
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE CADORNA RIGUARDANDO AGLI INTENDIMENTI DEL MINISTERO IN MATERIA RELIGIOSA.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro di grazia e giustizia, avrà luogo l'interpellanza annunciata dal senatore Cadorna.

Il senatore Cadorna ha la parola.

CADORNA. Come ebbi l'onore di annunciare, l'interpellanza, che intendo rivolgere al signor ministro di grazia e giustizia, ha per iscopo di ottenere da lui qualche dichiarazione relativa alle materie legislative che riguardano le cose civili attinenti alle cose ecclesiastiche.

Debbo anzitutto dichiarare all'onorevole ed egregio mio amico che io non miro ad ottenere da lui dichiarazioni specifiche sopra ciò che intende di fare in questa difficile e delicata materia, ma unicamente qualche spiegazione generale intorno alle sue intenzioni. Ma appunto perciò io dovrò dare qualche sviluppo alle idee che mi mossero a fare questa interpellanza. Innanzitutto occorre che io consideri le cause principali per le quali credo sia assolutamente necessario di dare parecchi provvedimenti legislativi sulla materia della quale discorro.

In seguito alla costituzione dell'attuale regno, mediante l'unione delle antiche provincie colle nuove, vi ha in questa materia nelle varie parti del regno una legislazione, la quale non è soltanto difforme, ma è assai contraddittoria. Difatti nelle antiche provincie i principii regolatori della materia, e tutelari dell'autorità del potere civile sono riposti alcuni pochi in leggi scritte, parecchi altri in usi e consuetudini antichissime; per l'opposto nelle provincie che furono soggette al Governo di Roma non poteva assolutamente esistere verun principio il quale potesse essere analogo a quelli che esistevano ed imperavano ed imperano tuttora nelle antiche provincie del che non sarà certo necessaria alcuna dimostrazione.

Nel tempo stesso è a ritenersi che, nel Ducato di Parma, se non erro, sono in vigore gli articoli della legge organica del primo impero francese.

In Lombardia vi è il concordato, prima del quale erano in vigore le leggi Giuseppine. Egli è ben vero che questo concordato fu in gran parte abrogato pel solo fatto della pubblicazione dello Statuto; ma, come ben riconobbe già l'onorevole ministro guardasigilli in una istruzione su questa materia diramata agli ufficiali a lui soggetti, quelle parti del concordato che furono attuate in Lombardia che passarono allo stato di legge, e che non furono abrogate con leggi posteriori, non hanno potuto cessare e non possono cessare di aver effetto, che mediante un'abrogazione espressa. Perciò queste parti esistono ancora e sono assolutamente in contraddizione coi principii che nei tempi attuali è pur necessario di adottare. E adunque, a mio avviso, asso-

lutamente indispensabile il prendere in esame questa materia allo scopo di unificare la legislazione, e far sì che le stesse leggi e gli stessi principii regolino la materia in tutte le provincie dello Stato.

Ma v'ha di più. Negli stessi paesi nei quali erano adottati principii dai quali forse non converrà molto discostarsi, molti di essi non esistevano in leggi scritte, ma sibbene in consuetudini. Cito fra le altre le antiche provincie dello Stato, ove, come dissi, il diritto era in gran parte consuetudinario, e dove soltanto colle più recenti leggi pubblicate sul fine del 1859 si ridussero a leggi scritte certi principii che prima non esistevano che negli usi e nelle consuetudini antichissime e secolari del regno. Che se è conveniente ed utile che questi principii, i quali non si trovano consacrati che dall'uso siano ridotti a legge scritta e positiva, anche colà ove questo uso esiste, ciò è poi assolutamente indispensabile ove codesti principii si vogliano introdurre in quelle altre provincie nelle quali un uso non potrebbe essere invocato, giacchè è evidente che in quelle provincie quei principii non potrebbero essere introdotti che con leggi espresse. Credo perciò che il legislatore sia chiamato anche a ridurre in leggi scritte gli usi suddetti dando disposizioni legislative intorno a questa materia.

V'ha un'altra parte importantissima nella quale è indispensabile l'intervento del legislatore, ed è quella che ha per iscopo di stabilire la sanzione dei principii che sono in uso, ed anche delle leggi scritte che riguardano la materia. Noi abbiamo, per quanto riguarda le materie civili attinenti alle cose ecclesiastiche, parecchie disposizioni, parecchi usi che servono a tutelare la indipendenza dell'autorità civile. Ma in molte parti, uopo è pur confessarlo, mancano a queste disposizioni le necessarie sanzioni, cioè è difetto di quelle disposizioni, senza le quali la legge è sovente assolutamente illusoria, e mancano del pari le prescrizioni necessarie a ridurre in atto i generali principii di pubblico diritto. Io non istarò qui annoverando casi particolari, poichè uscirei dal mio tema, e dovrei prolungare il mio discorso oltre i convenienti confini. Ma di ciò si persuaderà facilmente il signor ministro di grazia e giustizia, il quale certamente non ha bisogno che io gli dia in tal cosa speciali indicazioni.

Alcune disposizioni legislative sono poi a mio avviso assolutamente necessarie in quelle parti del regno in cui sono ancora in vigore leggi che non sono più in armonia colle attuali nostre istituzioni, e che non possono, per la loro natura, ritenere come già abrogate colla sola pubblicazione dello Statuto.

Citerò il solo fatto del concordato austriaco e quelle circostanze che poco fa adduceva, per le quali il Governo stesso riconobbe che alcune disposizioni legislative date dal Governo austriaco in esecuzione del concordato, affinchè potessero cessare d'aver effetto, era mestieri che emanassero leggi speciali per abrogarle. In ciò pertanto ravviso un'altra causa la quale richiede assolutamente l'intervento del legislatore.

Poichè ho dimostrato la necessità dell'intervento del

potere legislativo per generali considerazioni, io vorrei ora indicare alcune speciali e principali materie, sulle quali reputo debba essere particolarmente chiamata l'attenzione del Governo per la proposta dei provvedimenti legislativi di cui or ora ho parlato; ma se dovessi entrare minutamente a discorrere di questo soggetto, troppo lungamente dovrei trattenerlo il Senato, la materia essendo assai vasta ed ampia. Io mi limiterò quindi ad una semplice enumerazione, sebbene essa sia per risultare alquanto arida.

A mio avviso è necessario che, dandosi provvedimenti legislativi, si pensi innanzitutto ai vescovadi, alle nomine dei vescovi e all'equiparazione delle rendite delle mense vescovili. Io mi astengo come dissi dal dare indicazioni sullo scopo e sul modo con cui questi provvedimenti dovrebbero essere impartiti, e mi limito ad indicarne il soggetto.

Penso del pari che provvedimenti legislativi siano indispensabili per ciò che riguarda i parrochi e le parrocchie, ossia che si riguardi alla loro nomina, od alla sospensione di parrochi, in quanto essa produca la privazione del godimento del loro beneficio, ossia che si riguardino le congrue, e la necessità di renderle sufficienti, acciocchè questi più benemeriti, e più laboriosi operai della religione possano vivere una vita onorata e quale si conviene al loro grado; ossia che finalmente si riguardi i diritti degli stessi parrochiani, dei quali non suolsi tenere verun conto.

Un altro provvedimento legislativo credo sia indispensabile per la collazione dei benefici, per la sospensione dei beneficiati, quanto all'effetto della privazione del godimento dei benefici, come per l'oggetto importantissimo della conservazione delle doti dei benefici, e dell'unione o separazione di esse, che ha tanta influenza sopra la conservazione delle doti stesse, le quali indubbiamente non sono cosa spirituale.

Ricorda inoltre il Senato che or non sono molti anni il Parlamento ha votato una legge per la soppressione di conventi e di benefici; or bene, io reputo sia pur necessario che le disposizioni di questa legge siano estese anche alle nuove provincie; che anzi in vista delle cambiate circostanze e dell'insufficienza di quella legge, io credo sia mestieri di progredire nella via che in allora è stata soltanto incominciata, e che ora fa resa facile dappoichè le quistioni di massima vennero con quella legge irrevocabilmente decise. Un migliore riparto dei beni fra gli ecclesiastici sarà appunto la conseguenza dei provvedimenti che io ho provocati con quest'ultima osservazione. Ciò condurrà del pari allo scopo di esonerare le finanze dello Stato da aggravii a cui vanno ancora indebitamente soggette, ossia che questi aggravii consistano in somme definitivamente consacrate al servizio del culto, ossia che consistano in semplici prestiti o anticipazioni il cui ricupero è però di assai dubbia riuscita.

Abbiamo principii e regole che moderano la concessione del braccio secolare alla podestà ecclesiastica; io credo che niuno possa contendere che alcune di queste

regole sono assolutamente in urto e colle idee che attualmente governano il mondo, e coi principii politici sui quali è basata la costituzione del nostro Stato. È dunque mestieri di abrogarle.

Nè parmi sia possibile il dispensarsi dal provvedere sulla materia delle decime ecclesiastiche, le quali sono considerate giustamente come un aggravio incomportabile, e massime in alcune provincie in cui le decime sono assai moltiplicate; il quale aggravio va sempre più pesando di mano in mano che vanno crescendo le imposte. Debbesi perciò pensare a togliere le decime ecclesiastiche, o mediante l'abolizione di esse, o col riscatto, secondochè il potere esecutivo crederà di proporre a norma delle diverse circostanze.

Non parlo della legislazione matrimoniale, poichè non dubito che ad essa si provvederà convenientemente colla proposta del Codice civile che si sta elaborando, e che con piacere udii essere già portato quasi al termine.

Parimente non vi intratterò, o signori, sugli appelli *ab abusu*, imperocchè su questa materia provvede già la legge ultima riformatrice del Consiglio di Stato; se non che su questo soggetto sarà pur mestieri di dare ai giudicati del Consiglio medesimo quella sanzione che è necessaria a renderli efficaci, e di dare i provvedimenti speciali opportuni a recare in atto i principii generali nulla detta legge stabiliti. Questi sono i principali oggetti di cui credo si debba occupare il Ministero, onde provvedere alle cose più urgenti nelle materie che riguardano gli affari civili attinenti alle cose ecclesiastiche.

Ora mi permetterà il Senato, acciocchè io possa esprimere compiutamente lo scopo e lo spirito che mi indussero a fare quest'interpellanza, che enumeri alcuni pochi principii generali secondo i quali vorrei che la nuova legislazione fosse informata.

Innanzitutto credo che nel fare la nuova legislazione si debba avere presente che siede in Roma il capo della cristianità, il quale nel tempo stesso è capo di un Governo civile. Da questo fatto venne la mescolanza dei due poteri, ed una deplorabile confusione nell'uso dei mezzi che sono propri a ciascuno dei due poteri, il civile e lo spirituale. Colà, di fatto, i mezzi spirituali sono adoperati per le materie temporali e civili, e viceversa per le materie religiose sono usati i mezzi temporali, i mezzi coattivi che appartengono soltanto al potere civile. Ora, il capo della cristianità per diritto suo proprio, incontestabile, ha sotto la sua obbedienza nelle materie spirituali i ministri della religione, che risiedono nei vari Stati. Da ciò consegue che sovente quando esistono urti politici tra il capo del Governo di Roma e i capi dei Governi in cui risiedono i ministri del santuario, siano ordinati o suggeriti da Roma, atti o provvedimenti sotto forme, e con simulato intento religioso, i quali però sono unicamente diretti a scopi ed effetti politici ed ostili al Governo. Ciò richiede assolutamente che provvedimenti sieno dati acciocchè i sacerdoti i quali o non sanno o non vogliono abbastanza di-

scernere ciò che è dovuto a Cesare da ciò che è dovuto a Dio, sieno tratti nei limiti dei loro doveri verso lo Stato, e quei sacerdoti che sono propensi ad adempiere ad un tempo ai loro doveri religiosi, ed ai doveri di cittadino, possano vivere sicuri e tranquilli all'ombra delle leggi civili del loro Governo.

Indicherò un'altra considerazione che vorrei non fosse mai dimenticata. Noi viviamo attualmente in un regime nel quale non è attuata la separazione della Chiesa dallo Stato, Io confesso che i miei voti sono, perchè poco a poco si giunga a questa separazione, la quale è, a mio avviso, il solo mezzo che possa condurre alla compiuta indipendenza, che io pure assai desidero, del potere ecclesiastico nelle materie spirituali. Questa indipendenza non si otterrà mai nè in forza di concordati nè in forza di patti, ma allora solamente che ciascuno dei due poteri si occuperà di quelle materie che sono o dalla natura o dall'espresso divino mandato destinate alla loro autorità, e quando non useranno ciascuno che dei propri mezzi, ed al loro solo rispettivo fine. Io però non posso assolutamente ammettere l'opinione di coloro che rifuggono, per causa del loro affetto al principio della separazione, da quei provvedimenti che io stava or ora provocando. Essi suppongono che la separazione della Chiesa dallo Stato esista fra noi e domandano l'attuazione delle sue conseguenze soltanto a danno della autorità civile. Allorchè io mi imbatto in alcuno di costoro, parmi udire uno di quegli economisti che uscendo dalla scuola nella quale hanno appreso i principii giustissimi del libero scambio e passando nel banco dei deputati o dei senatori volessero attuare immediatamente ed assolutamente quel principio di libertà in uno Stato che avesse sempre vissuto sotto il regime del monopolio e della restrizione; non conoscendo quanto debba essere diverso il procedere del filosofo da quello dell'uomo di Stato. Ora dunque sarebbe un assurdo quello di pretendere che il Governo civile in uno Stato nel quale egli presta al Governo ecclesiastico una parte notevole della sua autorità; nel quale sia riconosciuta una religione dello Stato; nel quale sono riconosciuti, siccome aventi esistenza civile, i corpi morali ed ecclesiastici; in cui lo Stato si è obbligato a prestare il braccio secolare per l'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici; e dove esistono molte altre simili comunicazioni di potere e di autorità e di sussidi civili, sarebbe assurdo, dissi, il pretendere di spogliare lo Stato, il quale presta tanta parte della sua podestà, dei mezzi necessari a frenare quell'abuso che l'ecclesiastica podestà facesse di tali e sì importanti concessioni a danno dello Stato medesimo che gliene ha accordate. Finchè pertanto non sia attuata la vera separazione della Chiesa dallo Stato i provvedimenti, che io annunziava, saranno sempre una necessità, un atto di giustizia.

Egli è poi appena mestieri di indicare, che la legge civile provvedendo a ciò non deve prendere veruna ingerenza al compimento di cose spirituali, e che a reprimere atti ostili politici commessi sotto il simulato velo spirituale, essa deve adoperare soltanto mezzi propri

della civile podestà. Del resto deve essere principio inconcusso, che, tranne le materie veramente spirituali, in tutte le altre è competente la civile autorità; perciò, essa è competente in tutte le materie che chiamansi temporalità ecclesiastiche.

Nei primordi della Chiesa, essa era considerata essere la congregazione di tutti i fedeli che si riunivano insieme per la professione del loro culto; la quale congregazione aveva i sacerdoti, i quali non costituivano essi stessi la Chiesa, ma che ne erano solo i ministri. Poco per volta avendo degenerato il governo interno e disciplinare della Chiesa ed essendosi ai principii larghi e popolari, che erano stati adottati nel principio del cristianesimo, surrogata una forma di Governo nella materia religiosa corrispondente a quella dei Governi civili assoluti, scomparirono affatto tutti i fedeli dal governo della Chiesa ed i ministri di essa si dissero essere, e divennero infatti essi stessi la Chiesa. Ma io penso che in un Governo libero regolandosi le materie civili affini alle ecclesiastiche, il diritto dei cittadini, i quali costituiscono la vera Chiesa, non possa mai essere dimenticato e che i sacerdoti del culto si debbano considerare siccome i ministri di questa Chiesa ma non come la Chiesa stessa. Conseguentemente devesi sempre avere presente, nelle disposizioni a darsi in questa materia che non vi ha soltanto l'interesse di chi amministra la podestà ecclesiastica, ma che vi ha ancora di chi a questa podestà ubbidisce, e che è la cagione per cui la podestà stessa esiste.

Nella nostra legislazione, voglio dire nella legislazione delle antiche provincie, fu da secoli ammesso un principio importantissimo il quale è stato fecondo di utilissime conseguenze per l'indipendenza del potere civile, e fu questo, che non venne mai riconosciuta nello Stato l'esistenza di un corpo morale collettivo avente diritti civili che si chiamasse la Chiesa. Nello Stato antico del Piemonte venne sempre conservato il principio, e fermamente sempre lo si ritenne, che i beni della Chiesa non erano che i beni dei singoli benefizi e dei singoli stabilimenti dello Stato. Questo principio, come dissi, fu di una grande utilità per la difesa dell'indipendenza dell'autorità civile, imperocchè se altrimenti fosse stato, ogni qualvolta una questione in Piemonte si fosse elevata riguardo a beni di ecclesiastici, la questione non sarebbe più stata collo stabilimento possessore di questi beni, ma sarebbe stata direttamente ed immediatamente colla Corte di Roma. In ogni caso sarebbesi elevata una questione di diritto pubblico fra i due poteri. Le leggi nostre hanno voluto escludere assolutamente questa possibilità, e noi abbiamo nello stesso Codice civile una disposizione la quale sancì espressamente questo antico principio, ed è quella che stabilisce essere i beni della Chiesa quelli che appartengono ai benefizi, o che sono posseduti dai singoli stabilimenti ecclesiastici. Reputo quindi importantissimo che nelle leggi che si andranno maturando su questa materia un tale principio sia severamente mantenuto.

V'hanno molte cose nelle materie civili attinenti alle

ecclesiastiche, la cui definizione dipende dal potere esecutivo, e che vengono in conseguenza disimpegnate in modo assai dissimile da quello con cui si spediscono le altre ordinarie cose dell'amministrazione. In altri termini, vi hanno cose le quali sono regolate da principii generali di diritto pubblico, la cui applicazione non può cadere nelle mani dei magistrati nè degli inferiori magistrati dell'amministrazione, perocchè non passarono nelle disposizioni di leggi civili positive. Io credo che questi principii di diritto pubblico debbano bensì mantenersi, ma che debbano essere tradotti in atto da disposizioni legislative e positive, la cui applicazione sia possibile ai magistrati, e in modo che ne nascano diritti e doveri nei cittadini i quali possano ricorrere all'occorrenza anche avanti ai tribunali, nè abbiano perciò mestieri del concorso del Governo stesso.

All'attuazione dei principii che ho fin qui spiegati non potrebbe poi essere d'ostacolo verun concordato. Io non intendo di rinnovare qui una discussione che fu già fatta in un'epoca solenne e che fu risolta di comune accordo dalle due parti del Parlamento; dirò solo che nessun ostacolo potrebbe in ciò trovarsi, essendo che i concordati non si possono considerare come veri trattati, ma sono semplici accordi presi fra due potestà e nei limiti dei loro poteri, accordi nei quali niuno dei due poteri può mai spogliarsi di una autorità di sua natura inalienabile. Conseguentemente questi concordati sono sempre stati e sono tali che vanno soggetti alla condizione che ogniquivolta il volgere dei tempi non permetta più la loro esecuzione, essi possono per la volontà di una parte farsi cessare, ossia che vengano o non vengano da altri accordi suppliti. Epperchè è a tenersi per fermo che i concordati, non essendo perpetui, nè irrevocabili, non possono considerarsi come un ostacolo allo stabilimento dei principii che sia necessario di adottare sulle materie di cui parlo, onde mettere la legislazione ad esse relativa d'accordo col nostro diritto pubblico attuale, e colle condizioni dei presenti tempi. Noi possiamo, purchè ci teniamo sempre nella materia riguardante le cose temporali, noi possiamo fare da noi; e certamente nell'attuale stato delle cose, e colle nostre relazioni colla Corte di Roma, volendo fare qualche cosa, non possiamo farla altrimenti che da noi; ed io credo che se mai fu tempo nel quale possiamo fare ciò che è necessario di fare, il tempo è questo.

Non mi estenderò oltre perchè non voglio abusare dell'indulgenza del Senato, e ripeterò soltanto che le cose che ho ora dette non le ho indirizzate allo scopo di ottenere dall'onorevole ministro una dichiarazione di principii sulle varie materie di cui ho testè discorso. Io mi terrò pago se egli vorrà rispondere a questa sola domanda, cioè se egli intenda di occuparsi della materia, od almeno di una parte di quella di cui ho fatto cenno, e di preparare provvedimenti legislativi i quali siano in armonia colle nostre istituzioni, e coi principii che sono in vigore ai tempi in cui viviamo. Conoscendo da lunga pezza l'egregio ministro di grazia e giustizia, e sapendo quanto egli soglia conformare i suoi atti ai

suoi principii ed alle sue parole, mi terrò certo fin d'ora di conseguire quei provvedimenti che egli crederà di poter promettere. Io non dubito che da essi verrà grande vantaggio, non solo allo Stato, ma anche alla religione: imperciocchè penso che nulla possa essere più confacente alla pace pubblica ed alla pace fra i due poteri, quanto lo impedire che l'uno invada il campo dell'altro.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

CARRINI, ministro di grazia e giustizia. Abbenchè l'onorevole Cadorna circoscrivesse il mio compito a rispondere, se io intendessi occuparmi delle varie materie di cui fece discorso, io però, a fronte di interpellanze sì vaste e sì complesse e sì irte di principii e di difficoltà, sento in me stesso che non potrei restarmi muto sopra queste singole difficoltà, e sopra questi singoli principii. Non d'altro avvertito, o signori, che d'un'interpellanza che mi si sarebbe fatta, come fu qui annunziata, sopra gli affari civili attinenti alle cose ecclesiastiche, rispondo improvviso a tanta quantità di interpellanze e di cose; il perchè mi terrete accusato se io non risponderò così ordinatamente ed adeguatamente quanto pur richiederebbero la gravità e l'importanza dell'argomento.

Anzitutto accennò l'onorevole Cadorna come, unite da poco tempo le varie provincie che costituiscono questo Stato, nelle materie di che si tratta, noi abbiamo tante legislazioni diverse quante le varie provincie che lo compongono.

Io lo ammetto sino ad un certo punto, ma non l'ammetto nella sua pienezza, imperciocchè se egli è vero che vi hanno leggi, concordati o disposizioni speciali nelle singole provincie, però, a chi ben vi consideri, vige in tutte un solo, o quanto meno pressochè identico diritto pubblico ecclesiastico, se ne eccettuiamo le Romagne, e la Lombardia, ove quivi sussistesse ancora, il che assolutamente non è, il concordato austriaco del 18 agosto 1855; o, per dirlo più esplicitamente, vige in tutte il seguente principio: un diritto di protezione dell'autorità civile verso l'autorità ecclesiastica: fra le due autorità, segnati con certe norme, quali consuetudinarie, e quali sancite con appositi concordati, i rispettivi confini, i rispettivi poteri; la ragione di reclamo o di appello nei casi di abuso o di eccesso del potere ecclesiastico. Ciò non di meno sta bene il dire che vi hanno, nella materia di cui favelliamo, secondo le diverse provincie, legislazioni diverse, ossia, meglio dirsi, vi hanno concordati diversi e conformemente ad essi norme, sanzioni, prammatiche almeno nelle specialità alquanto diverse.

Non parleremo della Romagna, perchè in condizione affatto appartata. Ben accennò l'onorevole Cadorna che, quanto a Parma, regge il concordato fatto tra Bonaparte e Pio VII nel 1801. Quanto alla Lombardia il senatore Cadorna rammentò il concordato austriaco del 1855; e poichè accennò pure a qualche pensiero che io ho esposto a tale riguardo in una mia istruzione, credo debito mio di dirne alcune parole.

Io credo, e ha meco creduto il Consiglio di Stato da me consultato in proposito, che col fatto dell'annessione della Lombardia cessò il concordato austriaco, siccome quello che non fosse legge territoriale, ma patto fra il capo dell'impero austriaco ed il sovrano Pontefice, onde è che questo concordato non abbia potuto alligare il principe che succedette nella Lombardia, ossia in questa parte del già impero austriaco.

Però qui una distinzione vuole essere fatta, e l'accennai nella mia istruzione suddetta: tra quelle disposizioni che non avessero forza da altro che dal concordato stesso, e quelle disposizioni che fossero divenute leggi del principe, leggi territoriali.

Le disposizioni del concordato, sotto il primo aspetto, cessarono col concordato stesso; le disposizioni del concordato tradotte in legge e promulgate dal principe come leggi, ebbero quivi e continueranno ad avere vigore, finchè una nuova legge non sia sopravvenuta, la quale derogato vi abbia.

Veniamo cioè non di meno a qualche spiegazione di questi principii. Il concordato fu pubblicato in Lombardia con patente del 5 novembre 1855; ma per ciò solo che il concordato fu pubblicato in Lombardia, è egli a dirsi che sia divenuto legge territoriale, e che abbiano acquistato autorità e valore di leggi territoriali le singole disposizioni del concordato medesimo?

No, o signori; e ciò perchè? Perchè l'imperante austriaco ben intese con quella patente di rendere noto ed obbligatorio il concordato medesimo in quanto convenzione tra esso e la Santa Sede, e quindi obbligatoria fra loro; ma egli è ben evidente come, cessando il concordato nella Lombardia col fatto solo dell'annessione, cessava di pien diritto una legge che altro non era se non la conseguenza del concordato, che non aveva altra ragione di esistere, nè altra forza in Lombardia, tranne il concordato medesimo.

Che più! Un'altra patente intervenne, voglio dire dell'8 ottobre 1856, circa la materia matrimoniale; ma in capo ad essa, nelle sue prime parole sta scritto che essa aveva per oggetto l'esecuzione del concordato, onde ben parmi debba avere la sua applicazione anche a suo riguardo l'argomentazione da me or ora esposta.

Dimostrava io per ultimo in quella mia istruzione o circolare (del 24 aprile ultimo scorso), come anche infine, ammessa la sussistenza delle disposizioni contenute nel concordato, siccome legge territoriale, malgrado la cessazione del concordato, fossero però le medesime o la maggior parte di esse cessate per altro rispetto, cioè per effetto delle leggi emanate dal Governo del Re pendente i pieni poteri, non meno che per effetto di regio decreto emanato in applicazione dell'articolo 18 dello Statuto. Tale, per cagion d'esempio, la legge sulla stampa, tale la legge sulle manimorte, tale la legge sulla pubblica istruzione, tale la legge sulla leva: leggi tutte le quali, venendo a regolare materie contemplate nel concordato, derogavano necessariamente alle corrispondenti sue disposizioni.

Tolto poi il concordato austriaco, stanno in Lombar-

dia il concordato del 16 settembre 1803, in parte ancora le antiche leggi Leopoldine, le leggi infine pubblicate nell'epoca intermedia al cessato regno d'Italia, e il concordato del 1855. Questa dunque è la situazione della Lombardia rispetto alla materia di cui trattiamo.

Quanto alla Toscana, per legge di quel Governo provvisorio cessarono i concordati che si erano fatti nel presente secolo tra la casa di Lorena ed il sovrano Pontefice: quale è dunque il diritto pubblico in questa materia vigente in Toscana? Voi lo sapete, o signori, meglio di me; le leggi Leopoldine.

Ora veniamo a noi, veniamo alla legislazione nostra sopra questa materia, ed io mi vi fermerò alcun poco, in quanto che egli è di qui che sorge la ragione di vedere che cosa si possa o si debba fare, e quali siano le disposizioni che occorrono onde unificare sopra questa materia l'intera legislazione di tutte le provincie che costituiscono il presente regno italiano.

Le leggi o norme delle antiche provincie debbono anzitutto dividersi in due ordini, nella loro essenza grandemente distinti: le leggi cioè che hanno per oggetto la difesa dei diritti dello Stato e del potere civile contro le intraprese del potere ecclesiastico, e queste stanno registrate nelle voluminose carte in cui si racchiude il diritto pubblico ecclesiastico, tradizionale, storico del Piemonte, o, meglio dirò, delle antiche provincie del regno; nelle disposizioni, direi, contenute negli articoli 19, 20, 21 della legge sul Consiglio di Stato del 30 ultimo scorso ottobre.

In secondo luogo le leggi le quali, sebbene esse pure mirino alla sicurezza e difesa e tranquillità dello Stato, colpiscono più particolarmente l'individuo, che non la autorità, e si applicano per via di azione penale; queste sono le leggi sancite negli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale. Ora questo doppio ordine, diremmo, di leggi, abbraccia tutta la nostra legislazione, e mi spiego.

La legge sovraccennata sul Consiglio di Stato, contiene due disposizioni sopra questa materia della massima importanza: esse stanno negli articoli 19 e 21 da me mantovati or ora.

Mi permetta il Senato che io dia qualche spiegazione sopra questi due articoli; per siffatta guisa, io credo, mi si farà più spedita la via nel rispondere ad altre parti dell'interpellanza dell'onorevole Cadorna.

La legge del 30 ottobre ultimo scorso riguarda propriamente quello che diciamo l'appello *ad abusu*. La materia dell'appello *ad abusu* è vasta, è complessa, è indefinita, è, direi, signori, indefinibile. Ciò non di meno si procurò dai legislatori, si procurò dai principii di racchiudere gli astratti concetti che ne sorgono, in certe formole, le quali furono per amore di pace, se non altro, e dopo lunghe e faticose lotte, e dall'una e dall'altra potestà di mano in mano acconsentite. Ed invero, se noi un momento riandiamo la storia, se risaliamo alla celebre bolla *in Coena Domini* di Gregorio XIII, noi scorgiamo quanti guai agitarono allora la Francia e il mondo per le usurpazioni di cui il potere civile ed

il potere ecclesiastico si accusavano a vicenda. La controversia erasi acerbamente, e più forse che mai, insaprita, regnando sopra la Francia Luigi XI, e stando sul soglio pontificio Giulio II. Egli convocò allora il quinto Concilio Lateranense, e in quello, e sono cose antiche, o signori, dovevano trattarsi coteste questioni stesse che io sono chiamato in oggi a trattare dinanzi a voi! Ma, e il Pontefice e il principe morirono senza che la questione fosse definita; vi succedette Leone X; temperato qual era, trovò modo di assestare la controversia, e si venne in effetto a qualche transazione colla Francia; nella sostanza però guarentita sempre contro gli abusi del potere ecclesiastico l'indipendenza nelle materie temporali della civile autorità.

Nella Spagna avvennero a un di presso le cose stesse.

Il Salgado, il Vico ci raccontano pure le gravissime controversie sopra queste contese e le definizioni a cui poscia si venne: l'indipendenza del potere civile, l'appello contro gli abusi del potere ecclesiastico: la protezione civile contro ogni violenza od oppressione sua.

A questi stessi principii si informa, o signori, il diritto pubblico ecclesiastico italiano; quindi, o ci volgiamo al regno di Napoli, o in particolare alla Sicilia, o alla Sardegna, o alla Toscana, o a Parma, od al Piemonte, noi troviamo in quei principii la sola ed universale base, sopra cui venne a costituirsi il diritto pubblico non pure d'Italia, ma d'Europa tutta sopra questa materia, ed egli è a ciò, o signori, che io alludeva nel principio del mio ragionamento quando io ammetteva solo in parte la proposizione dell'onorevole Cadorna, vale a dire che vi fossero tante legislazioni quante erano le provincie onde si compone il presente Stato; il perchè, o guardiamo ai primordi delle controversie sopradette, od alla definizione loro, noi vi vediamo formalmente sanciti i seguenti principii, nei quali tutta si riassume la dottrina dell'appello *ad abusus*.

Ha luogo l'appello *ad abusus* tuttavolta che siavi usurpazione, o, come suolsi dire, intrapresa sui diritti del Re, della Corona, sui suoi privilegi, sulle libertà, e sul bene pubblico dello Stato e dei singoli cittadini. Vi ha luogo all'appello *ad abusus* tuttavolta che vi ha deroga o disprezzo verso le leggi, verso gli editti, verso i regolamenti dello Stato, i canoni, i concili ricevuti. Vi ha appello, infine, tuttavolta che siavi violenza, oppressione sopra i cittadini, siano laici, siano ecclesiastici, per parte dell'autorità ecclesiastica.

Io accennava, o signori, se ben vi ricordate, ad un doppio ordine di leggi o norme sopra questa materia, cioè, e dove lo Stato agisce per via di difesa, e dove agisce per via di azione. Agisce, insomma, e permettetemi che qui lo richiami, per via di difesa, quando il conflitto è fra lo Stato e la potestà, o giurisdizione ecclesiastica, o, per meglio dire, tra lo Stato e l'individuo che agisce in nome del potere ecclesiastico; agisce per via di azione, quando non è questione di conflitto, ma è questione di azione pubblica contro l'esorbitanza dell'individuo il quale abusa nel ministero sacerdotale per turbare lo Stato, per turbare la pubblica quiete.

Queste cose premesse in ordine ai principii, ed allo stato della nostra legislazione ecclesiastica, vediamo quali sono i corollari che ne derivano dirimpetto alla interpellanza dell'onorevole mio amico il senatore Cadorna.

Da quanto sopra si scorge, come il nostro diritto pubblico, ecclesiastico, si distingua esso pure in due parti: l'una si è quella parte di diritto pubblico che non può in nessuna guisa essere codificata, è il complesso di quei principii che la società civile fissa, e che crede razionalmente necessari alla sua sicurezza, che crede non appartenere ad altri il definire, tranne al potere civile, comechè risguardanti unicamente materia civile, e perciò distinta dalla materia ecclesiastica, dalla materia spirituale.

L'altra parte poi di questo diritto sono le disposizioni positive contenute nei citati articoli 19 e 21 della legge 30 ottobre 1859. Or bene adunque! Se noi facciamo astrazione da quei principii di diritto pubblico che io venni più sopra ad uno ad uno enumerando, e in cui sta l'essenza della nostra legislazione sopra questa materia, noi non abbiamo una legge codificata; imperocchè certamente gli articoli 19 e 21 della legge accennata non abbracciano tanta ragione di principii, tanta serie di difficoltà e di questioni e di casi, quanti sono regolati da quel diritto pubblico che io testè accennava.

Ma non era il caso che la legge 30 ottobre entrasse a codificare tutti questi principii. E perchè? Perchè non appartenevano a quella ragione civile, la quale forma o può formare soggetto di legge; ma appartenevano, come dicevo, a quella ragione generale la quale sta nel dominio di quell'apprezzamento che la sola nazione, o, per meglio dire, lo Stato ha solo il diritto di fare dei suoi bisogni, dei suoi interessi, e che non potrebbe essere circoscritto nella ferrea cerchia, nella ristretta formola di una legge.

Ma quel che la legge civile poteva fare, lo fece colle disposizioni contenute nei mentovati articoli 19 e 21 della legge del 30 scorso ottobre, onde io credo che da questo lato nulla più rimanga a farsi. E debito mio però l'investigare se per avventura gli articoli 19 e 21 non siano efficaci abbastanza per l'applicazione di quei principii cui sopra accennava.

Sebbene le parole nelle quali stanno espressi i più volte citati articoli di legge non abbiano per avventura quella chiarezza che in altri casi e circostanze di legge sarebbe a desiderarsi, pur tuttavolta, illustrata questa disposizione di legge dai principii che accennava e che stanno registrati nella lunga serie delle decisioni dei Senati, dei decreti dei principi, nei pareri dei consiglieri della Corona, nelle voluminose carte, insomma, preaccennate, tutte di ragione pubblica, io credo che vi abbia tanto che basti per dire che questa materia è sufficientemente codificata. Infatti dispone l'articolo 19:

« Il Consiglio pronunzia in assemblea generale sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della potestà civile ed ecclesiastica. »

Or bene: quando è detto che il Consiglio di Stato pronunzia sulle attribuzioni rispettive della potestà ci-

vile ed ecclesiastica, forse che noi dovremo anche indicare per legge, ad uno ad uno, quali possano essere i casi di abuso o di eccesso? Mainò! Convien dunque lasciare all'apprezzamento del Consiglio di Stato il definire i casi di eccesso o no che vi siano; bastava alla legge di assegnare qual era il mandato del Consiglio di Stato, e a ciò io credo essere sufficientemente adempiuto quando è detto che il Consiglio di Stato pronuncia sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della potestà civile ed ecclesiastica.

Vengo all'articolo 21:

« Può inoltre il Consiglio di Stato, se ne è richiesto, pronunziare sui sequestri di temporalità, e sugli altri atti provvisori di sicurezza generale. »

Ora voi vedete, o signori, il riguardoso rispetto con cui il legislatore avvisa con queste parole di non toccare dall'un canto a quelle attribuzioni nelle quali non può entrare siccome di ordine meramente spirituale. Ma siccome, e voi ben lo sapete, e l'accennava ben giustamente l'onorevole Cadorna, si potrebbe pure sotto l'ombra dell'esercizio di un potere spirituale turbare la pubblica quiete, turbare la sicurezza sociale, dovrà essa, lo potrà la civile società, dove questo fatto avvenga, rimanersene muta, indifesa? Non avrà essa il diritto di tutelare la propria esistenza?

No, signori, l'articolo 21 gliene accorda il mezzo: può inoltre (concedetemi che io lo ripeta) il Consiglio, se ne è richiesto, pronunziare sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisori di sicurezza generale. Ed io vi rammento come questa disposizione di legge attinse la sua ragione di essere infatti non lontani; vi rammento le celebri sentenze della Corte di Cagliari e di Torino del 21 e del 25 settembre 1850; vi rammenterò di più un'antica disposizione del Senato di Torino del 22 aprile 1664, laddove avendo l'autorità ecclesiastica pubblicato una scomunica contro un dottore Roggiero di Mondovì, sopra rappresentanza del patrimoniale generale, venivano ordinate la licenza dagli Stati ed il sequestro delle temporalità contro tutti gli ecclesiastici residenti nello Stato, i quali gli ricusassero i Sacramenti, e la partecipazione ai divini uffizi.

Nei presenti nostri giorni tale e tanto, checchè si dica, è il rispetto verso l'indipendenza dei poteri, e tanta la riverenza verso le sacre cose, che io veramente non so se un legislatore avrebbe espresso quello che i nostri padri nel 22 aprile 1664 registravano in quella sentenza; il patrio legislatore si limita ad esprimere il suo concetto nelle riferite parole: « pronuncia sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisori di sicurezza generale. »

Voi mi direte: e chi sia giudice intorno alle cause che possano determinare cotesti sequestri, cotesti atti provvisori? E se egli è vero che questi sequestri, questi provvedimenti di sicurezza generale siano diretti a frenare ed impedire certi fatti che non sono nel dominio della civile autorità, ove pure si applichino siffatte sanzioni di legge, forsechè non si entra in quel giudizio? No, o signori, non si entra in quel giudizio.

Tuttavolta che si noterà esteriormente un fatto per il quale la pubblica quiete ne venga compromessa, la pubblica sicurezza turbata, allora l'autorità civile colpisce questo fatto esteriore, e checchè sia o non sia, provvede per quanto sta in essa alla propria sicurezza; questo è un diritto che non si può all'autorità civile negare; non si può all'autorità civile negare il sacro diritto di investigare, di conoscere dove sia l'uso e dove sia l'abuso di quelle armi, sebbene spirituali, che si adoprano; se le medesime appaiono unicamente dirette a fine spirituale, niun fatto flagrante esteriore, notorio, le appalesi rivolte a fine temporale, politico, essa se ne rista, e lascia libero il campo all'esercizio di un potere che essa rispetta e protegge, ma se esse trasmodino, o se esse turbino la sicurezza sociale, allora essa conosce, giudica, e nei modi segnati dalla legge reprime.

Voi comprenderete, signori, che io con ciò volli dimostrare che non manchiamo poi tanto di leggi, quanto altri crede, e che se si invita il Governo a presentare leggi e leggi quali siano, e di quanta difficoltà voi lo comprenderete, il Governo da un lato vede giusto lo scopo, ma tuttavolta che egli lo trova adempiuto nella legge che ha, ciò solo risponde: noi faremo che queste leggi siano rese comuni a tutte le provincie che compongono il nuovo regno, faremo che siano per ogni dove giustamente ed energicamente eseguite, e per tale guisa saranno consacrati quei principii che già stanno nel rispettivo diritto pubblico di quelle provincie; per tale fatto ancora sarà tutelata la tranquillità dello Stato in ogni sua parte, in ogni sua provincia.

L'onorevole Cadorna, dopo le generali premesse che costituiscono la base delle sue interpellanze, e alle quali mi pare avere sufficientemente risposto, o quanto meno in modo atto a sciogliere molti dei dubbi da lui così lucidamente esposti, progrediva accennando pure tuttavia a leggi speciali che fossero da farsi, anche indipendentemente dalla legge per appello ad *abusu* di cui ho parlato testè.

Egli accennava come dovesse provvedersi in ordine ai vescovadi, alla nomina dei vescovi, all'equiparazione delle rendite. Or bene, quanto alla nomina dei vescovi, il nostro diritto a questo riguardo è stabilito, conosciuto. Voi tutti conoscete, o signori, il celebre indulto di Nicolò V (1451), ed i conformi diritti esercitati di poi dai Principi nostri, e per le antiche provincie, e per quelle che di mano in mano venivansi aggiungendo allo Stato; del resto tuttavolta che a tale riguardo sia da provvedersi, voi ben vedete che non è il caso di legge, ma è il caso di qualche altro temperamento che non occorre ora qui di indicare.

Quanto poi all'equiparazione delle prebende, io credo che il Governo è entrato in questa via; io credo che il Governo già da tempo avvisò che il culto fosse degnamente rappresentato, e lo fosse per modo che ogni episcopato vi concorresse in egual modo ed in eguale misura, e così fosse partecipe dei benefici come degli oneri in proporzione della sua condizione gerarchica ogni parte del clero.

Parlò di provvedimenti circa ai parroci e circa alle congrue loro. Ma voi rammenterete, o signori, gli impegni che a tale riguardo ha preso il Governo colla legge 29 maggio 1855, laddove, assegnata una preminente destinazione ai redditi devolnti alla Cassa ecclesiastica in virtù della legge stessa, e che era richiesta da giuste e rigorose esigenze, si stabilì che nell'ordine ivi indicato dovesse provvedersi ai parroci, ed in speciale modo appunto a migliorare la sorte di quelli che non avessero una rendita netta di lire 1000; il Governo, siatene certi, provvederà a che si adempia fedelmente, e forse più presto che altri pensi, alle disposizioni della legge del 29 maggio 1855 nella parte a cui testè io accennava.

Parlò l'onorevole Cadorna dei diritti dei parrocchiani. A questo riguardo è troppo vasta e complessa l'idea perchè io possa adeguatamente colpire tutto il senso della sua interpellanza. Che se con ciò si accenna al diritto dei parrocchiani, come tali, ed ove alcun loro diritto sia compromesso nell'ordine civile a cui si possa per legge provvedere, il Governo per certo non mancherà a questo suo ufficio.

Accennò l'onorevole Cadorna alla collazione dei benefici, all'unione, alla separazione loro. La materia, come vedete, quando si tratta di unione e separazione di benefici, è eminentemente canonica, quindi mi permetterete che io qui non prenda altro impegno se non quello il quale sta nei limiti del potere civile.

Propose l'onorevole Cadorna, si estenda la legge del 29 maggio 1855 alle nuove provincie, e questo bene sta e l'accetto. Io ho votata la legge del 29 maggio 1855; essa vige, ed ebbe sin qui la sua compiuta esecuzione. Non vi sarebbe motivo per cui la medesima si rivoçasse e non si estendesse, nella prossima unificazione delle nostre leggi, altresì questa alle nuove provincie. Comprendo che essa è degna di qualche riforma, di qualche modificazione, e posso dichiarare al Senato che ho già posto mano agli studi occorrenti.

Discorse quindi l'onorevole interpellante del riparto dei beni ecclesiastici; qui, quando parlò del riparto dei beni ecclesiastici, certamente avvisò l'onorevole Cadorna a quella equa distribuzione di tutti i mezzi che servono al culto, per i quali l'esercizio del culto sia più efficace e in quanto si può adattamente adempiuto; avvisò per certo alle condizioni di quei poveri e degni sacerdoti, i quali, prestando opera laboriosa, ed assidua opera ai sacri uffici della religione, e al bene del loro gregge, giusto è che sieno adeguatamente secondo l'opera loro retribuiti. E questo il Governo ben di buon grado accetta, ed il Governo seconderà coscienziosamente, e per quanto sarà in lui, un desiderio determinato da sì pio e sì nobile scopo.

Parlò l'onorevole Cadorna del braccio secolare, e disse dovesse denegarsi il braccio secolare tuttavolta che esso non possa più concordarsi con i principii del diritto pubblico e privato che ci regge; e bene sta. È ufficio del Governo l'esaminare sino a qual punto esso debba proteggere il libero esercizio del culto, sia dove e come

egli debba esercitare questa sua tutela; esso non fallirà in proposito a quei principii che gli sono segnati dalle norme del diritto vigente e del nostro diritto pubblico in ispecie, e, ove d'uopo, ne promuoverà apposite e più esplicite leggi.

Parlò l'onorevole Cadorna della materia gravissima delle decime, e le esaminò sotto doppio aspetto, in quanto servono all'esercizio del culto, in quanto sono un peso della proprietà.

In quanto sono destinate all'esercizio del culto, ne consegue che, se le medesime devonsi per ogni dove abolire, e certamente si debbe, vuolsi in altra guisa provvedere, che non per mezzo di decime, all'esercizio del culto. In quanto poi sono un peso della proprietà, tanto più è ragione che per ogni dove si aboliscano; il Governo non mancherà di provvedere in correlazione a cotesti principii.

Accennò alla legislazione matrimoniale; questo è tema della generale legislazione civile a cui si sta elaborando. Questa materia è trattata difatti nel progetto di revisione del Codice Albertino, del quale io vi presentava, o signori, la relazione pochi giorni or sono, e che fra breve vi sarà distribuita; non occorre quindi che io entri per ora in questo argomento, e vi aggiunga maggiori parole.

Finalmente accennò l'onorevole interpellante a tre principii fondamentali da cui vorrebbe fosse informata tutta la nostra legislazione, o, per meglio dire, tutte le leggi che ci occorresse di fare.

Il primo principio è il seguente.

Esiste in Roma, egli dice, il Capo della cristianità avente potere temporale; ma sta una provincia la quale è separata da quel principe; quindi sorge una commistione nell'esercizio delle leggi nostre, nelle nostre amministrazioni in tale provincia, la quale vuole essere per siffatta guisa esaminata; sia provvisto per modo che il temporale si separi dallo spirituale affatto; che niuna commistione procedente dalla causa preaccennata venga nella confezione delle leggi o degli occorrenti provvedimenti a turbare l'unità della legge civile, l'indipendenza del potere civile.

Ora è principio cotesto che non si saprebbe nemmeno come non adottare; ed invece non vi sarebbe più legge civile, non vi sarebbe più unità, ordine di Stato, ragione di Governo tuttavolta che una disposizione legislativa sentisse gli ordini di un altro Stato; quindi a questo riguardo non credo occorranò assicurazioni maggiori; col fatto dell'annessione, colla sanzione che vi si è data col voto concorde dei tre poteri, si è irrevocabilmente consecrato un principio, da cui niuna disposizione legislativa potrebbe, senza la più strana, la più inconcepibile anomalia, oramai discordare.

Venne in secondo luogo un grave argomento: argomento di difficile soluzione, ma intorno a cui credo ciò non di meno debito mio di fare parola; e non solo perchè me ne invita in certa guisa l'interpellanza dell'onorevole Cadorna, ma perchè, molto parlandosi di questa materia per ogni dove, ragion vuole che se ne spieghi il

Governo in proposito: voglio dire il principio della separazione della Chiesa dallo Stato. Ora, che cosa intendiamo noi quando diciamo separazione dello Stato e della Chiesa? Quale è il diritto pubblico nostro sopra tale materia?

Quando noi ci facciamo ad esaminare questo concetto, *separazione dello Stato e della Chiesa*, ossia il principio astratto che lo determina, nello Stato altro non vediamo nè possiamo vedere tranne una società che ha per suo scopo finale la felicità temporale degli uomini che la compongono; una società perciò nella sua essenza e pel suo proposito affatto separata e distinta dalla Chiesa: nella Chiesa una società che non ha per sua natura, e non può avere altro scopo, altro proposito che il culto di Dio, il bene spirituale dei suoi seguaci; sotto tale aspetto vi ha tra lo Stato e la Chiesa la più compiuta, la più assoluta separazione.

Ma non è sotto tale aspetto, o signori, che si proclama il principio della separazione della Chiesa dallo Stato; non è sotto l'aspetto del doppio ufficio delle due società, ma egli è in quanto effettivamente e generalmente nella cattolicità europea vi ha un'associazione, uno stato di commistione fra le due società civile ed ecclesiastica, che, quali siano i vantaggi che ne derivano, sono pur causa di quei conflitti e di quegli abusi di cui ho sopra fatto parola. Quindi sorse il pensiero di dimandare questa separazione della Chiesa dallo Stato, non con intendimento di combattere per nulla l'unione morale, diremmo, del cittadino cattolico colla Chiesa cattolica, ma nel senso di tenere distinti i due poteri considerati nella loro rispettiva individualità, e per modo che ciascuno di essi compia il proprio ufficio senza nessun vincolo esteriore, senza nessuna relazione fra loro.

È egli questo il nostro stato giuridico? È desso quello di separazione, o non è quello invece di unione? Il nostro stato giuridico è quest'ultimo. L'articolo primo dello Statuto quando dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato, proclama questo principio di unione.

Ora permettetemi, o signori, che, seguendo qualche idea accennata quasi di volo dall'onorevole Cadorna, io mi fermi a qualche riflesso morale sopra questo argomento. Vi ha questa unione delle due potestà, come diceva, e ciò perchè? Perchè l'uomo, così nelle sue gioie, come nei suoi dolori, ricorre a Dio, invoca la santa religione. Così dove noi cittadini cattolici portavamo nello Stato il sentimento cattolico, lo Stato, interprete del sentimento medesimo, accoglieva l'accennato principio di consociazione, lo Statuto lo consacrava con una espressa ed apposita disposizione.

È conseguente effetto pertanto di cotesta causa che, siccome l'uomo nelle sue private gioie come nei suoi privati dolori si rivolge a Dio e ne invoca le benedizioni ed il conforto, così egualmente uno Stato composto per la più parte di cittadini cattolici, così nelle sue pubbliche gioie, come nei suoi pubblici dolori, faccia ricorso ai riti della religione, e chiami ai sacerdoti dell'altare i loro pubblici uffici e voglia benedetti da Dio i suoi trionfi, come consolati i suoi affanni.

La società ecclesiastica accettò questa unione?

Sì, signori, l'accettò. Noi abbiamo visto più volte le autorità ecclesiastiche invocare l'articolo 1 dello Statuto. Quindi questa è legge non solo dall'autorità civile, ma è la legge pure dall'autorità ecclesiastica accettata.

Ciò posto, quali ne sono le conseguenze?

Le conseguenze sono, che le due società debbano prestarsi ciascuna il soccorso dei propri mezzi; che manchi indi gravemente alla civile società, allo Stato la società ecclesiastica, tuttavolta che essa le neghi gli uffici a cui la società civile la invita. Così, per cagion d'esempio, io credo, o signori, che quando per la nota legge del 5 maggio 1851 si sanciva solennizzarsi l'anniversario dello Statuto dallo Stato stesso, in forma ufficiale, di concerto colle autorità ecclesiastiche di ciascun paese, con ciò altro non si faceva che applicare le conseguenze di quel principio di unione che fu accettato da entrambe le società per modo che, se la società ecclesiastica negato abbia o neghi il suo concorso a quel concerto a cui è invitata per legge, in siffatta circostanza solenne essa ha mancato o manca a quel patto che ha accettato.

Dagli accennati conflitti, da queste esorbitanze della società ecclesiastica e dei suoi ministri sorge il concetto della separazione dello Stato dalla Chiesa, e già è fatto un desiderio altamente sentito.

Io domando, o signori, se ben esaminata la cosa dagli uomini che sentano la fede, la religione, il beneficio che torna alla società civile dal concorso della religione, convenga che essa neghi questo suo aiuto, questo suo appoggio, questo suo concorso, e se negandolo non si renda la società ecclesiastica, non si rendano i suoi ministri verso la legge, verso la società civile, verso Dio altamente colpevoli! Ed invero, come potrebbe la società ecclesiastica negare questo suo concorso, richiesto dalla legge del 5 maggio 1851, senza farsi a sindacare se giustamente questo suo concerto glielo si domandi o no, e di più senza erigersi ad ingiusto censore delle più sante e più nobili aspirazioni di un popolo? Onde io qui dico: badi a cui tocca!

Del pari naturale conseguenza dell'accennato principio di unione sono esse pure le disposizioni contenute negli articoli 268, 269, 270 del Codice penale, e segnatamente l'articolo 268, ove cioè è sottoposto a pena il sacerdote che neghi gli uffici del proprio ministero per modo che ne siano turbate la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

Accennava finalmente l'onorevole Cadorna ad un terzo principio, vale a dire che nella legislazione civile si provvegga per modo che ne fosse distinta la materia spirituale dalla materia puramente temporale, ossia fosse osservata quella separazione delle rispettive attribuzioni la quale è nell'essenza delle due distinte società. Ma io credo che appunto i principii che io accennava danno guarentigie bastanti che non altro saranno le norme che seguirà il Governo nelle leggi che sarà per proporre, nei provvedimenti che sarà per impartire.

Ma è tempo oramai che io ponga termine al mio discorso, parendomi avere, se non in ogni singola parte,

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1860

almeno in ordine ai generali principii, data all'interpellanza dell'onorevole Cadorna adeguata risposta.

Io mi estesi assai, lo comprendo, e forse più che per avventura l'indulgenza vostra non lo dovesse comportare; ma voi comprendete, o signori, come io in tanta gravità di tempi e di cose non potessi non rispondere all'onorevole interpellante, spiegando quei principii i quali sono, secondo che a me pare, dati a noi dalle norme costanti del nostro diritto pubblico, del nostro diritto privato, di quella coscienza che abbiamo di volere rispettata la religione, e le cose sante, ma di volere rispettata ad un tempo la indipendenza e la libertà dello Stato. Sopra questi saranno calcate le leggi che saremo per proporre, questo sarà per lo meno lo studio nostro. Se noi l'adempiremo, un giorno voi, o signori, lo giudicherete. (*Bravo! Bene!*)

CADORNA. Domando la parola soltanto per chiudere la discussione. Se l'ora non fosse così tarda io dovrei

fare molte osservazioni sul discorso del signor ministro di grazia e giustizia, alcune delle quali dovrei rivolgere allo scopo di meglio spiegare cose su cui non mi sarò per avventura abbastanza chiaramente espresso.

Ma in ora così tarda io debbo limitarmi a ringraziare il signor ministro di grazia e giustizia di avere accettato almeno una parte delle mie considerazioni. Io stesso pensava che fra la presente e la prossima Sessione, sarebbe stato impossibile il provvedere a tutte le molte materie di cui ho parlato, epperò sarò pago se egli, come non ne dubito, presenterà i progetti di legge per quelle poche per le quali ha creduto di potere accettare l'espressione dei miei voti.

PRESIDENTE. Il Senato non essendo più in numero, la proposta del senatore Linati sarà portata alla prima seduta, per la quale, se il Senato consente, sarà convocato a domicilio.

La seduta è levata alle 6.